



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-106-2026 DEL 22/04/2026

L'anno 2026, questo giorno ventidue (22) del mese di aprile alle ore 10:21 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Prof. Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Giuseppina Cruso.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Assente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHİ GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Assente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-106-2026**) e reca l'oggetto esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA GIUDIZIALE NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO ORDINARIO R.G. N. 1520/2025 AVANTI AL TRIBUNALE DI PARMA. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 1734 del 10/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA GIUDIZIALE NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO ORDINARIO R.G. N. 1520/2025 AVANTI AL TRIBUNALE DI PARMA. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

tra il Comune di Parma e la società Edgar S.r.l.s. (P.IVA 03002050346), con sede in Parma, Via Bruno Scrheiber n. 15/C, è in essere un contenzioso originato dalla procedura di indizione di avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione di aree pubbliche all'interno di alcuni parchi comunali, tra i quali il Parco "Edgardo Egaddi", via XXIV Maggio/via Budellungo, per l'installazione di chioschi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 198 n. 16/06/2021;

con Determina Dirigenziale n. 1409-2021 veniva approvato il suddetto avviso pubblico ed Edgar S.r.l.s. manifestava il proprio interesse alla concessione, proponendo la realizzazione di un chiosco di superficie di circa 100 mq sull'area sopra indicata;

la citata manifestazione di interesse veniva selezionata come aggiudicataria da una conferenza dei servizi intersettoriale e, a seguito di una successiva conferenza dei servizi decisoria, di natura tecnica, gli uffici comunali domandavano ad Edgar S.r.l.s. il deposito di alcuni documenti tecnici e progettuali necessari per autorizzare la realizzazione del manufatto;

a conclusione del procedimento amministrativo promosso con ricorso dal Comitato Parco Egaddi, che domandava l'annullamento dei citati atti amministrativi, il Tar Emilia Romagna – Parma con sentenza n. 201/2023 del 09/06/2023 annullava la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, e tutti gli atti alla stessa conseguenti, dal momento che il citato provvedimento non determinava il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione della struttura;

Premesso altresì che:

con atto di citazione notificato in data 22/05/2025, Edgar S.r.l.s. conveniva in giudizio il Comune, domandando il risarcimento del danno patito a seguito della condotta del Comune, anche a fronte del provvedimento del Tar sopra citato;

si costituiva in giudizio il Comune di Parma chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a favore del giudice amministrativo, e, nel merito, domando il rigetto della pretesa risarcitoria avversaria, contestandone sia l'*an* che il *quantum debeatur*;

Dato atto che:

dopo il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice con Ordinanza del 15/12/2025 rigettava le istanze di prova orale formulate da parte attrice e disponeva l'assunzione di CTU tecnica, invitando contestualmente le parti a trovare un'intesa transattiva che preveda la corresponsione a parte attrice di una somma, *una tantum*, calibrata sui costi effettivamente sostenuti dopo la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi e un contributo per spese di lite € 5.000,00, rinviando per verifica dell'esito della proposta all'udienza del 19/02/2026, da celebrare mediante deposito telematico di brevi note scritte;

alla successiva udienza del 19/02/2026, viste le note scritte depositate dalle parti, con le quali le stesse hanno preso posizione sull'ipotesi conciliativa tratteggiata dal giudicante *per generalia*, con ordinanza il Giudice prendeva atto del mancato raggiungimento di una intesa transattiva e, riservando ogni valutazione del contegno delle parti ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nominava il CTU, invitando nuovamente le parti a trovare un'intesa che prevedesse la corresponsione in favore di parte attrice di una somma *una tantum* e onnicomprensiva di € 15.000,00, con rinuncia alle reciproche pretese e spese legali compensate, rinviando l'udienza al 26/03/2026 (Allegato A);

all'udienza citata, le parti hanno domandato congiuntamente la concessione di un rinvio d'udienza per consentire al Comune l'adozione degli atti amministrativi necessari per l'eventuale accettazione della proposta conciliativa, che il Giudice ha accolto, rinviando l'udienza al 28/05/2026;

Preso atto del contenuto della proposta conciliativa così come formulata dal Giudice nell'ordinanza del 19/02/2026, allegata al presente atto con la lettera A) seppure non pubblicata per motivi di riservatezza, in relazione alla quale:

- il Comune si impegna a corrispondere alla società attrice l'importo onnicomprensivo e *una tantum* di € 15.000,00, con rinuncia delle reciproche pretese giudiziali e spese legali compensate;
- Edgar S.r.l.s. accetta l'importo onnicomprensivo e *una tantum* di € 15.000,00 a saldo, stralcio e transazione di ogni sua domanda proposta nei confronti del

Comune nel giudizio pendente e comunque derivante da fatti per cui è sorta la controversia e che tutti i rapporti di dare/avere da esse derivanti vengano con la transazione definitivamente transatti;

- le parti stabiliscono che il giudizio R.G. n. 1520/2025 pendente innanzi al Tribunale di Parma venga estinto a spese legali compensate;

Preso altresì atto:

della dettagliata analisi, prot. n. 109893 del 10/04/2026, in merito alla convenienza economica della conciliazione giudiziale di cui trattasi, predisposta dal Dirigente del Settore Patrimonio ai sensi dell'art. 41, comma 3, lett. o) dello Statuto Comunale, Allegato B, non pubblicabile per motivi di riservatezza dei dati giudiziali in essa contenuti, dalla quale emerge che la proposta di conciliazione del giudice risponde alle indicazioni e raccomandazioni della Magistratura Contabile in quanto rispettosa dei presupposti e dei limiti che gli enti locali devono rispettare nel caso intendano addivenire ad una transazione ai sensi della normativa vigente, ovvero:

- 1) esistenza di una controversia giuridica (giudizio R.G. n. 1520/2025 pendente innanzi al Tribunale di Parma) e non di un semplice conflitto economico, che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;
- 2) reciprocità delle concessioni trattandosi di accordo conciliativo come sopra espresse;
- 3) disponibilità dei diritti con carattere patrimoniale, quale requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.): nel caso di specie non sono in discussione diritti disponibili, poiché Edgar ha domandato l'accertamento di un danno economico;
- 4) incertezza del giudicato, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali: riguarda l'alea sul giudizio pendente avanti al Tribunale di Parma, in quanto è controversa la quantificazione del danno di cui l'attrice domanda il ristoro. Essendo il giudizio civile connesso a quello amministrativo, conclusosi innanzi al Tar con soccombenza del Comune, risulta probabile che venga accolta la richiesta risarcitoria di Edgar, con aggravio di spese di onorari, di lite, consulenze tecniche, anticipazioni, notifiche atti e di personale impiegato;

della valutazione del Dirigente del Settore Advocatura Civica, resa al Settore e agli atti di quest'ultimo;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori come da verbale n. 16 del 15/04/2026, agli atti del Settore;

Ritenuto che:

la proposta conciliativa avanzata dal giudice appaia adeguata rispetto al fine pubblico da perseguire e risponda ai criteri di razionalità, economicità, congruità e prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa, risultando quindi preferibile rispetto alla prosecuzione degli attuali e futuri contenziosi;

non sussistono ragioni di diritto e di fatto per discostarsi dai pareri citati e, conseguentemente, di valutare positivamente le condizioni della proposta di cui trattasi, che risulta opportuna e conveniente, garantendo l'annullamento di ogni alea di giudizio ed ulteriori spese, ferme ed impregiudicate le ragioni del Comune di Parma;

Dato atto che:

la Dirigente del Settore Patrimonio provvederà all'assunzione del necessario impegno di spesa dell'importo pattuito per la conciliazione (totale € 15.000,00) sul capitolo di spesa n. 10105295 "*Patrimonio: spese per indennizzi*" di competenza del Settore al fine della formalizzazione dell'adesione alla proposta formulata dal Giudice;

la presente deliberazione è stata istruita dall'Arch. Jr. Fabio Albertelli, Elevata Qualificazione della S.O. Valorizzazione Patrimonio, in qualità di Responsabile del procedimento, incaricato con provvedimento dirigenziale n. 175618 del 23/06/2025;

il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come misura Non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con delibera n. 455 del 24/12/2025;

Richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto Sindacale Rep. DSINDACO 16/2025 del 1° aprile 2025, prot. n. 92618, con cui è stato conferito, con decorrenza dal 1° maggio 2025, all'arch. Costanza Barbieri, l'incarico di dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale denominata settore Patrimonio, per la durata di anni tre;

Acquisiti:

gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., al fine di poter formalizzare il prima possibile l'accordo di conciliazione giudiziale per l'estinzione della causa R.G. n. 1520/2025;

DELIBERA

di richiamare le premesse e gli allegati quali facenti parte essenziale e sostanziale del presente dispositivo;

di prendere atto della dettagliata analisi prot. n. 108903 del 10/04/2026 in merito alla convenienza economica della conciliazione giudiziale di cui trattasi, predisposta dal Dirigente del Settore Patrimonio ai sensi dell'art. 41, comma 3, lett. o) dello Statuto, allegata alla presente con la lettera B) seppure non pubblicata in quanto contenente dati giudiziali;

di approvare le condizioni della proposta conciliativa formulata dall'ordinanza del 19/02/2026 dal Giudice nell'ambito del procedimento giudiziale ordinario R.G. n. 1520/2025, finalizzata a definire il contenzioso in essere tra il Comune di Parma e la società Edgar S.r.l.s. (P.IVA 03002050346), con sede in Parma Via Bruno Scrheiber n. 15/C, allegata alla presente alla lettera A) ma non pubblicata per motivi di riservatezza;

di dare atto che:

la Dirigente del Settore Patrimonio provvederà all'assunzione del necessario impegno di spesa dell'importo pattuito per la conciliazione (totale € 15.000,00) sul capitolo di spesa n. 10105295 "*Patrimonio: spese per indennizzi*" di competenza del Settore al fine della formalizzazione dell'adesione alla proposta formulata dal Giudice;

la presente deliberazione è stata istruita dall'Arch. Jr. Fabio Albertelli, Elevata Qualificazione della S.O. Valorizzazione Patrimonio, in qualità di Responsabile del procedimento, incaricato con provvedimento dirigenziale n. 175618 del 23/06/2025;

il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come misura Non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con delibera n. 455 del 24/12/2025;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., al fine di poter formalizzare il prima possibile l'accordo di conciliazione giudiziale per l'estinzione della causa R.G. n. 1520/2025.

DELIBERAZIONE N. GC-2026-106 DEL 22/04/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
SEGRETARIO GENERALE
Cruso

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: